

*Il Presidente*

Roma, 14 aprile 2021

Prot. 2370/21  
*tramite posta elettronica*

Ai Presidenti dei Consigli regionali  
dell'Ordine degli Assistenti sociali

e p.c. Ai Consiglieri regionali dell'Ordine  
loro sedi

Gentili Presidenti,  
in merito ai chiarimenti richiesti sulla circolare prot. 2177 del 7 aprile u.s. vogliamo qui riprendere quanto indicato all'art. 4 del Decreto Legge 44/2021 al fine di evidenziare la ratio della norma e delle indicazioni che sono seguite:

*“[...] al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. **La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano**”.*

È di tutta evidenza, anche alla luce di quanto previsto al comma 5 dell'art. 5 della Legge 3/2018, come l'articolato lasci margini di interpretazione rispetto ai quali sono stati considerati come elementi: l'indicazione dell'assistente sociale tra le professioni ordinate dell'area sociosanitaria, gli ambiti di esercizio professionale che sono sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, le caratteristiche dell'attività che fanno sì che la professione sia ricompresa tra quelle indicate a rischio.

Inoltre, si rammenta l'inserimento del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro, nella consulta delle professioni sanitarie e sociosanitarie presso il Ministero della Salute.

A fronte del dispositivo approvato dal Governo il Consiglio nazionale ha contattato il Ministero competente richiedendo, per le vie brevi, come procedere a fronte di quanto previsto al comma 3 dell'art. 4 del DL 44/21:

***Il Presidente***

*“Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.”*

Il dubbio interpretativo, condiviso anche dal Ministero, ha portato a considerare opportuno l’invio da parte dei Consigli regionali degli elenchi per evitare sia il mancato adempimento di un obbligo normativo, sia rischio che qualche professionista, essendo iscritto a un Ordine, non venisse indicato dagli enti presso i quali esercita.

In questo senso, quindi, l’obbligo vaccinale non va inteso come un obbligo esteso a tutti i professionisti, ma come un obbligo legato all’esercizio di determinate funzioni rischiose in ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. La norma, infatti, richiama le mansioni svolte dal professionista o dall’operatore di interesse sanitario.

In considerazione del dubbio interpretativo citato, si conferma l’opportunità di inviare l’elenco richiesto, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti assegnati agli Ordini professionali territorialmente competenti e per tutelare iscritti e persone fragili, ribadendo che sarà l’autorità sanitaria locale o regionale a valutare la priorità e la necessità di vaccinare anche gli assistenti sociali.

In sede di conversione del DL citato, lavoreremo con i ministeri interessati per una maggiore chiarezza del testo.

Cordiali saluti



Gianmario Gazzi